

Delibera oggetto di verbale n. 6 del 06.02.2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO – PRIVATO ISTITUZIONALIZZATO (PPPI), NELLA FORMA DI SOCIETÀ MISTA, TRA L'ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA ED UN ENTE DEL TERZO SETTORE INDIVIDUATO MEDIANTE PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 03.07.2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI RIVOLTI AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

L'anno **duemilaventicinque**, il mese di **febbraio** il giorno **6** alle ore **15:30** presso la sede legale ed amministrativa di Piazza San Rocco n. 2 – Faenza, si è tenuto, previ inviti di convocazione regolarmente recapitati, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP della Romagna Faentina nelle persone dei Sigg.ri:

	PRESENTE	ASSENTE
CAROLI MASSIMO - PRESIDENTE	X	
BENEDETTI BENEDETTA - CONSIGLIERE		X
PIRAZZINI ORIANO - CONSIGLIERE	X	

Assiste il Direttore Dott. Giuseppe Neri.
Verbalizza Anna Pezzi

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Massimo Caroli, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Consiglio di Amministrazione

RICHIAMATA la delibera Assemblea dei Soci n. 7 del 22.08.2024 ad oggetto “Costituzione di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), nella forma di società mista, tra l’ASP della Romagna Faentina ed un Ente del Terzo Settore individuato mediante procedura di coprogettazione ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo Settore), per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti. Approvazione Statuto e business plan. Adempimenti e provvedimenti conseguenti”, comprensiva dei seguenti allegati:

- Relazione direttore ASP del 22.03.2023
- Parere pro veritate - Avv. Marco Dugato e Avv. Giuseppe Piperata
- Schema Statuto Primula società consortile a responsabilità limitata
- Schema atto di definizione valori convenzionali
- Business Plan
- Analisi preliminare costi e ricavi
- Relazione Business Plan – Dott. Piero Landi
- Relazione nuovo assetto organizzativo – Dott. Piero Landi

- scheda Aiuti di Stato;

- questionario compilato, approvato con deliberazione n. 32/2023 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Emilia – Romagna, avente ad oggetto “Indicazioni istruttorie preliminari all’esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016”, trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna in data 29.08.2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, n. 84/2024/PASP, del 19 settembre 2024 che ha dichiarato l’inammissibilità soggettiva della richiesta presentata dall’ASP della Romagna Faentina con riferimento alla precitata deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.7/2024 per difetto di competenza dell’organo assembleare;

VISTA la delibera Consiglio di Amministrazione n. 131 del 04.10.2024 ad oggetto “Costituzione di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), nella forma di società mista, tra l’ASP della Romagna Faentina ed un Ente del Terzo Settore individuato mediante procedura di coprogettazione ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo Settore), per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti. Approvazione Statuto e business plan. Adempimenti e provvedimenti conseguenti” portante in allegato gli stessi documenti allegati alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 7 del 22.08.2024, adottata in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna con la richiamata deliberazione n. 84/2024/PASP, del 19 settembre 2024, e trasmessa alla Sezione Regionale competente in data 04.10.2024;

DATO ATTO che, con successiva Pec, prot. n. 2695, in data 13.11.2024, ASP della Romagna Faentina formalizzava alla Sezione Regionale di Controllo il ritiro della richiesta di parere, presentata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, manifestando la necessità di un ulteriore supplemento istruttorio;

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente della Sezione Regionale, n. 61/2024, in data 13.11.2024, veniva disposta la cancellazione della richiesta di parere presentata dall’ASP dall’ordine del giorno relativo all’adunanza del 20.11.2024;

RICHIAMATA la successiva comunicazione a mezzo Pec, prot. n. 2789 del 21.11.2024, con la quale ASP della Romagna Faentina ha provveduto ad inoltrare una nuova richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con integrazione del materiale istruttorio fornito al Collegio;

VISTA l'ulteriore comunicazione a mezzo Pec, prot. n. 2814 del 22.11.2024, inviata da ASP della Romagna Faentina alla Sezione Regionale, con la quale è stato chiesto il ritiro temporaneo della richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, presentata in data 21.11.2024;

CONSIDERATO che ASP della Romagna Faentina ha ritenuto opportuno premettere alla presentazione di nuova istanza di parere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, un supplemento istruttorio diretto a fornire ulteriori elementi motivazionali a sostegno della scelta della costituzione di un partenariato pubblico privato istituzionalizzato, nella forma della società mista, con riferimento, in particolare, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria ed ai benefici per la gestione complessiva dell'azienda pubblica derivanti dal nuovo modello gestionale dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti;

VISTO il documento predisposto dalla direzione che, attraverso l'elaborazione e la sintesi dei dati risultanti dai documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente e dalla documentazione allegata alla richiamata deliberazione consiliare n. 131 del 04.10.2024, ha consentito di disporre dell'analisi comparativa delle ricadute per l'azienda pubblica, in termini di convenienza economica, di sostenibilità finanziaria e di benefici complessivi sul piano della gestione, riconducibili ai diversi assetti ipotizzabili sul piano organizzativo e gestionale (l'attuale gestione diretta dei servizi in parola; la gestione degli stessi attraverso il partenariato pubblico privato nella forma della società mista; l'eventuale esternalizzazione, per quanto, come precisato dall'analisi comparativa, ipotesi in realtà più teorica che pratica);

DATO ATTO che nello stesso documento la direzione ha ritenuto di trattare i profili di criticità evidenziati dal consulente incaricato nella propria relazione di asseveramento, dando conto peraltro delle risposte fornite nella stessa relazione che ridimensionano nella sostanza tutte le criticità considerate;

DATO ATTO infine che nello stesso documento allegato è stato proposto un intervento migliorativo sui contenuti dello statuto dell'ipotizzata società consortile a r.l. per rafforzare il ruolo pubblico dell'ASP all'interno del partenariato e ancorare meglio le finalità agli scopi di quello che deve essere un pubblico servizio; in particolare, gli interventi migliorativi potrebbero riguardare l'art. 13.2, lett. a) e b), nei seguenti termini:

- art. 13.2 lett. a) – l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, in coerenza con le finalità precisate dal successivo art. 22;
- art. 13.2 lett. b) – la nomina e la revoca degli amministratori e il loro compenso; per la nomina degli amministratori sono fatti salvi i diritti particolari dei soci, di cui al precedente art. 11.4;

RILEVATO che il documento allegato, nella parte relativa alla precitata analisi comparativa, consente di dare piena evidenza ed ulteriore motivazione alla scelta in funzione del modello partenariale, in considerazione della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e dei benefici complessivi per la gestione dell'azienda pubblica

risultanti in modo obiettivo dall'analisi comparativa disponibile, con particolare riferimento al seguente passaggio:

“Se infatti l'esercizio 2023, nell'attuale dimensione della gestione diretta con risultato negativo, aveva ancora richiesto un intervento dei Comuni soci per il ripiano delle perdite per complessivi euro 267.383,00 (ancora con il beneficio della sospensione della quota annuale di ammortamenti), il primo esercizio della nuova ASP, sulla base della previsione elaborata ed asseverata, presenta un risultato positivo caratterizzato da un utile pari ad euro 997.809,38.

La comparazione dei dati relativi ai due esercizi, puntualmente analizzati nel dettaglio nella relazione di asseveramento, dà immediata evidenza e giustificazione degli effetti, e delle conseguenti ricadute economiche positive per l'ASP, derivanti dalla modifica della forma di gestione dei servizi residenziali/semiresidenziali socio sanitari accreditati/autorizzati, realizzata nella forma del partenariato.

Se infatti vengono meno euro 5.569.567,55, riferiti a ricavi da attività per servizi alla persona relativi a rette, oneri a rilievo sanitario e rimborsi sanitari, introitati, nel nuovo modello organizzativo e gestionale, dalla nuova società mista pubblico privata (oltre ai rimborsi contabilizzati una tantum a ristoro nell'esercizio 2023, dei danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici del maggio dello stesso anno), con complessiva riduzione del valore della produzione per euro 7.291.482,16, simmetricamente, per le stesse motivazioni, anche i costi della produzione si contraggono per complessivi euro 8.191.054,79.

Le riduzioni più significative riguardano il costo del personale dipendente, in gran parte assegnato funzionalmente alla società mista per la gestione dei servizi conferiti alla stessa, e da questa rimborsato integralmente ad ASP; il costo dei servizi per la gestione di attività socio sanitarie, completamente azzerato per il conferimento dell'erogazione di tali attività ad altro soggetto; il costo del lavoro interinale, ridotto del 75%; il costo dei servizi esternalizzati, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle utenze, tutti a loro volta compresi dal 78% al 98% in conseguenza della nuova forma di gestione.

Il saldo attivo per la nuova ASP beneficia infine della minore incidenza complessiva delle imposte, pari al 60% dell'importo corrispondente relativo al 2023”;

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica statutaria nei termini proposti per le evidenziate finalità di pubblico interesse;

DATO ATTO che, a seguito del supplemento istruttorio resosi necessario e sulla base delle risultanze del medesimo, sussistono le condizioni per la presentazione di nuova richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna;

RAVVISATA l'opportunità di integrare la documentazione a corredo della suddetta richiesta di parere anche con il parere sullo stesso procedimento fatto pervenire, con prot. n. 96072, in data 23.10.2024, dall'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato per gli aspetti di competenza, sempre ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016,

a voti unanimi, palesemente resi dai presenti ed accertati dal Presidente,

d e l i b e r a

- 1) **di dare atto** dell'esito del supplemento istruttorio ritenuto opportuno, con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, preventivamente alla presentazione di nuova istanza di parere, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, concretizzatosi nell'analisi comparativa delle ricadute per l'azienda pubblica, sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e dei benefici complessivi sul piano della gestione, riconducibili ai diversi assetti organizzativi e gestionali ipotizzabili, allegata al presente atto quale p.s. e i. (all. A);
- 2) **di dare atto** che nello stesso documento allegato al presente atto sono stati puntualmente considerati i profili di criticità evidenziati dal consulente incaricato nella propria relazione di asseveramento, nonché sono state richiamate le risposte fornite nella stessa relazione che ridimensionano nella sostanza le apparenti criticità rilevate;
- 3) **di dare atto** che il documento allegato, contenente l'analisi comparativa di cui al precedente punto 1), nonché l'analisi dei profili di criticità di cui al precedente punto 2), consente di rafforzare ulteriormente la motivazione della scelta in funzione del modello partenariale, in considerazione della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e dei benefici complessivi per la gestione aziendale, evidenziati in modo chiaro ed obiettivo nell'analisi allegata;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento ed i documenti allegati al medesimo e dal medesimo richiamati integrano la motivazione della scelta in funzione della costituzione di un partenariato pubblico privato istituzionalizzato nella forma di società mista, come già ampiamente rappresentata nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131 del 04.10.2024;
- 5) **di approvare** per le motivazioni illustrate in premessa e nel documento allegato, la modifica dell'art. 13.2) lettere a) e b) dello Statuto dell'ipotizzata società consortile a r.l. nei seguenti termini:
 - art. 13.2 lett. a) – l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, in coerenza con le finalità precisate dal successivo art. 22;
 - art. 13.2 lett. b) – la nomina e la revoca degli amministratori e il loro compenso; per la nomina degli amministratori sono fatti salvi i diritti particolari dei soci, di cui al precedente art. 11.4;
- 6) **di dare atto** che lo Statuto dell'ipotizzata società consortile a r.l., come modificato per le motivazioni e nei termini di cui al precedente punto 5), allegato al presente atto quale p. s. e i. (Allegato B) sostituisce il testo originariamente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131 del 04.10.2024;
- 7) **di dare atto** che, a seguito del supplemento istruttorio resosi necessario e sulla base delle risultanze del medesimo, sussistono le condizioni per la presentazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti di una nuova richiesta di parere sul procedimento in oggetto e sugli atti del medesimo;
- 8) **di disporre** l'integrazione della documentazione a corredo della richiesta di parere di cui al precedente punto 7) anche con il parere sullo stesso procedimento rilasciato dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, per gli aspetti di competenza, con prot. n. 96072, in data 23.10.2024;

- 9) **di dare mandato** alla direzione e ai competenti uffici amministrativi per la formulazione di una nuova istanza di parere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna sul procedimento in oggetto e sugli atti relativi al medesimo;
- 10) **di dare atto** che, con la richiesta di parere di cui al precedente punto 9), si provvederà a trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati e gli ulteriori atti nel medesimo richiamati, nonché la deliberazione n. 131 del 04.10.2024 con i documenti alla stessa allegati e l'ulteriore materiale istruttorio successivamente inviato alla Sezione Regionale, documenti tutti che nelle parti invariate si intendono riapprovati col presente provvedimento.

Allegato A

Faenza, 6 febbraio 2025

Al Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Costituzione di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), nella forma di società mista, tra l'ASP della Romagna Faentina ed un Ente del Terzo Settore individuato mediante procedura di coprogettazione ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo Settore), per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti

Nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto si è reso opportuno un supplemento istruttorio diretto a dare ulteriore evidenza ai vantaggi organizzativi, gestionali ed economici che ASP della Romagna Faentina ritiene di poter conseguire attraverso l'operazione partenariale, da verificare e rappresentare mediante analisi comparativa tra i diversi scenari gestionali (attuale gestione diretta; partenariato, esternalizzazione) sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Con riferimento alla richiesta attività istruttoria, si evidenziano i seguenti elementi.

La prima e principale criticità di ordine economico è legata alle rette dei servizi non accreditati, inidonee a garantire la copertura dei costi di gestione. Questa è senza dubbio una criticità oggettiva e costituisce un elemento che mina fortemente la sostenibilità, ma è sistemica, conseguendo ad una scelta interna dell'Assemblea dei Soci e pertanto non può influire sulla scelta organizzativa in oggetto.

Il Dott. Landi evidenzia alcune criticità al paragrafo 9 della relazione di asseveramento del business plan della newco, quali, in primo luogo, la mancata previsione nello sviluppo del rendiconto finanziario prospettico dell'esborso relativo ad investimenti in immobilizzazioni materiali che genererebbe un risultato finanziario di periodo diverso da quello indicato nelle tabelle del business plan; la mancata previsione nello sviluppo del conto economico prospettico dei costi relativi alla svalutazione dei crediti; il valore "standard" della retta giornaliera prevista quantificato in circa € 110,00 è stato determinato dall'accordata integrazione delle rette da parte dei Comuni per i posti non accreditati pari a € 10,00 e dalla maggior quota prevista da parte della Regione per il fondo FRNA.

Lo stesso Dott. Landi peraltro ha concluso come le stesse criticità rilevate abbiano trovato in buona parte risposta e risultino quindi fortemente mitigate nella sostanza: risulta infatti che le manutenzioni straordinarie relative in particolare ad immobili e attrezzature concessi sarebbero di competenza della gestione residua dell'ASP proprietaria, coprendo

l'apparente carenza del relativo fabbisogno finanziario come previsto nel piano; resterebbero unicamente investimenti "altri" (personal computer, macchine per ufficio, piccole attrezzature) a carico della newco, tuttavia all'interno di un progetto di aggregazione di strutture già da tempo operanti sul territorio e quindi già adeguate dal punto di vista strutturale. L'assenza di una previsione di tale tipologia di investimenti non costituisce problema rilevante per la presumibile scarsa significatività degli stessi; la mancata previsione di costi relativi alla svalutazione di crediti trova giustificazione nei pochissimi casi di insolvenze registrati in passato dalle strutture coinvolte dall'aggregazione e comunque dalla limitata e poco significativa entità degli stessi. Rispetto infine al valore "standard" della retta giornaliera prevista, le integrazioni relative alla maggior quota a carico del fondo FRNA risultano già introdotte dalla Regione con propri provvedimenti, mentre la parte riferita all'integrazione da parte dei Comuni si fonda su un accordo negoziale tra i Comuni Soci e la newco che, ove disatteso, comporterebbe in ogni caso la copertura della retta da parte dell'utente.

L'assoluta precarietà dell'ASP della Romagna Faentina sul piano della sostenibilità è certificata in modo chiaro ed impietoso dal risultato di esercizio degli ultimi anni.

E' utile, in particolare, considerare il quadriennio 2020 – 2023, caratterizzato da successive gravi emergenze (sanitarie, internazionali e locali), che hanno tutto pesato, in diversa misura, sul piano della sostenibilità, ma beneficiato, in ragione degli stessi eventi eccezionali, dalla previsione normativa della facoltà di sospensione della quota annuale degli ammortamenti.

L'Azienda si è avvalsa di tale facoltà per l'intero periodo nel quale è stato possibile, di fatto alleggerendo per ciascuna annualità i bilanci del quadriennio 2020 – 2023 di circa 400.000,00 euro, ma registrando comunque costantemente risultati di esercizio fortemente negativi.

La reportistica interna ha evidenziato da tempo come la sostenibilità aziendale sia compromessa dal risultato negativo della gestione proprio dei servizi residenziali socio-sanitari, determinato innanzitutto dalla difficoltà per un gestore pubblico di applicare criteri realmente aziendalistici tendenti a garantire la copertura dei costi, nella gestione di servizi non accreditati/a libero mercato.

D'altra parte, proprio per questa difficoltà, la nostra Azienda costituisce un'eccezione unica nel panorama regionale dei gestori pubblici di servizi socio-sanitari, trovandosi a gestire 2/3 dei servizi/dei posti residenziali gestiti non accreditati/a libero mercato, mentre tutte le altre Asp regionali, tanti o pochi servizi residenziali gestiscano, gestiscono comunque, esclusivamente o quasi, servizi accreditati.

A sua volta, la gestione dei pochi posti accreditati non basta da sola a colmare lo squilibrio, dovendo comunque scontare, rispetto ad un gestore privato, un maggior costo del personale, una maggiore aliquota IRAP, l'assenza di un regime INPS di favore per la gestione delle assenze del personale per malattia e maternità, l'assenza di un regime IVA a credito, senza possibilità di realizzare alcuna apprezzabile economia di scala.

Lo strumento del partenariato, attraverso i contenuti ed il modello gestionale scaturiti dal procedimento di coprogettazione svolto, viene a fornire risposte e prospettive di soluzione, probabilmente inaspettate in origine, alle molteplici criticità evidenziate, creando anzi i presupposti per uno scenario caratterizzato da un ruolo e da una presenza piena e "vincente" del gestore pubblico nell'ambito dei servizi residenziali socio-sanitari in parola,

che consentirebbe di superare l'attuale presenza fortemente limitata e l'attuale ruolo del tutto marginale costantemente "perdente" sul piano della sostenibilità.

Nel caso di attuazione del partenariato e di adesione alla società mista individuata quale veicolo operativo all'interno del medesimo, il quadro che si andrebbe a determinare sarebbe il seguente.

La newco, in qualità di soggetto titolare delle attività e delle correlate autorizzazioni amministrative, diventa titolare della gestione complessiva ed unitaria di tutte le strutture e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali ad oggi in capo ad ASP della Romagna Faentina (oltre a quelli oggi in capo al Consorzio Blu nel territorio di competenza dell'ASP della Romagna Faentina), ed ha l'obiettivo di partecipare alla procedura che la Regione Emilia Romagna ha avviato per il nuovo accreditamento 2025/2029 dei servizi socio-sanitari del territorio.

I principali "spostamenti" da ASP della Romagna Faentina sono:

- trasferimento della titolarità delle autorizzazioni al funzionamento e dei provvedimenti di accreditamento regionale ai sensi della DGR. 514/2009;
- riscossione diretta da parte della newco:

a) delle rette dovute dagli utenti, o assunte a proprio carico dai Comuni dell'Unione Romagna faentina, per gli assistiti in condizioni economiche svantaggiate;

b) delle tariffe a carico del Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRNA);

c) del rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie erogate;

- assegnazione funzionale alla newco dei dipendenti impegnati nelle attività socio-assistenziali (nr. 42 all'1/1/2024) oggi in organico all'ASP della Romagna Faentina e di due dipendenti area tecnica, con integrale rimborso dei costi da parte della newco;
- convenzionamento con la newco per rimborso quota parte delle ore di lavoro svolte in favore della newco per le seguenti figure in organico all'ASP della Romagna Faentina:
 - direttore generale 2/3 del costo;
 - dipendente area amministrativa 1/2 del costo;
- cessazione da parte dell'ASP RF dei contratti di fornitura di beni e servizi connessi all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- passaggio alla newco delle 6 strutture di proprietà ASP della Romagna Faentina utilizzate per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali con versamento da parte della newco ad ASP della Romagna Faentina di canoni di locazione ed accollo di tutti i costi di gestione relativi da parte di newco.

Sul piano della convenienza economica, le analisi interne, peraltro valutate ed asseverate da consulente esterno qualificato, hanno evidenziato le seguenti ricadute positive dell'operazione partenariale.

Innanzitutto sul risultato complessivo della gestione, che cambierebbe decisamente segno fin dal primo esercizio di coesistenza della newco con la "nuova" ASP.

Se infatti l'esercizio 2023, nell'attuale dimensione della gestione diretta con risultato negativo, aveva ancora richiesto un intervento dei Comuni soci per il ripiano delle perdite per complessivi euro 267.383,00 (ancora con il beneficio della sospensione della quota annuale di ammortamenti), il primo esercizio della nuova ASP, sulla base della previsione elaborata ed asseverata, presenta un risultato positivo caratterizzato da un utile pari ad euro 997.809,38.

La comparazione dei dati relativi ai due esercizi, puntualmente analizzati nel dettaglio nella relazione di asseveramento, dà immediata evidenza e giustificazione degli effetti, e delle conseguenti ricadute economiche positive per l'ASP, derivanti dalla modifica della forma di gestione dei servizi residenziali/semiresidenziali socio sanitari accreditati/autorizzati, realizzata nella forma del partenariato.

Se infatti vengono meno euro 5.569.567,55, riferiti a ricavi da attività per servizi alla persona relativi a rette, oneri a rilievo sanitario e rimborsi sanitari, introitati, nel nuovo modello organizzativo e gestionale, dalla nuova società mista pubblico privata (oltre ai rimborsi contabilizzati una tantum a ristoro nell'esercizio 2023, dei danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici del maggio dello stesso anno), con complessiva riduzione del valore della produzione per euro 7.291.482,16, simmetricamente, per le stesse motivazioni, anche i costi della produzione si contraggono per complessivi euro 8.191.054,79.

Le riduzioni più significative riguardano il costo del personale dipendente, in gran parte assegnato funzionalmente alla società mista per la gestione dei servizi conferiti alla stessa, e da questa rimborsato integralmente ad ASP; il costo dei servizi per la gestione di attività socio sanitarie, completamente azzerato per il conferimento dell'erogazione di tali attività ad altro soggetto; il costo del lavoro interinale, ridotto del 75%; il costo dei servizi esternalizzati, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle utenze, tutti a loro volta compressi dal 78% al 98% in conseguenza della nuova forma di gestione.

Il saldo attivo per la nuova ASP beneficia infine della minore incidenza complessiva delle imposte, pari al 60% dell'importo corrispondente relativo al 2023.

La convenienza economica, evidenziata e motivata sulla base dei dati sopra riportati, non consegue, tra l'altro, ad una cessazione/dismissione dei servizi, in quanto ASP, attraverso la newco, continua ad esercitare (non solo i propri, ma) la generalità dei servizi residenziali territoriali socio-sanitari. Quindi senza rinunciare ad una presenza e ad un ruolo che anzi vengono accentuati ed amplificati, trovando finalmente una buona sostenibilità finanziaria.

Né le criticità consolidate di ASP, attraverso il partenariato, vengono trasferite alla newco, il business plan della quale, a sua volta analizzato ed asseverato, prevede infatti un risultato netto positivo ed un equilibrio finanziario a partire dal primo anno di attività, senza prevedere, viceversa, alcun ricorso al credito di finanziamento in virtù delle disponibilità liquide generate dal capitale sociale e dai flussi di cassa.

L'eventuale esternalizzazione dei servizi residenziali socio-sanitari in parola, quale possibile alternativa alla gestione attraverso il partenariato, rappresenta un'ipotesi puramente teorica, molto poco realizzabile in concreto.

Se infatti ASP della Romagna Faentina ben potrebbe esternalizzare, con specifica procedura di affidamento, servizi socio-sanitari non accreditati dalla stessa gestiti, non potrebbe tuttavia fare lo stesso con riferimento ai servizi socio-sanitari accreditati attualmente gestiti, senza averne peraltro la titolarità.

ASP infatti si trova a gestire servizi accreditati per una durata temporanea, corrispondente alla durata dei relativi provvedimenti di accreditamento alla stessa rilasciati dal Soggetto Istituzionale territorialmente competente, al quale spetta la titolarità del servizio pubblico socio-sanitario accreditato.

L'Azienda, quindi, come detto, potrebbe esternalizzare i servizi residenziali socio-sanitari non accreditati, ma non potrebbe includere nel procedimento di esternalizzazione anche i servizi accreditati, per le ragioni evidenziate, rispetto ai quali, in vista della scadenza dei vigenti provvedimenti di accreditamento, potrebbe unicamente decidere di rinunciare a concorrere alle procedure per il rilascio dei nuovi accreditamenti avviate dal Soggetto Istituzionalmente competente.

In questo modo, però, l'Azienda si verrebbe a trovare con 42 dipendenti a tempo indeterminato, tutti con profili professionali socio-sanitari e socio-assistenziali, attualmente impiegati per la gestione ed erogazione dei servizi accreditati, a carico del bilancio aziendale, senza peraltro alcuna possibilità di altra utile collocazione all'interno dell'assetto organizzativo dell'Ente, in funzione delle attività e dei servizi svolti dal medesimo.

Pertanto, nel caso si intendesse optare per una soluzione orientata all'esternalizzazione, si darebbe vita, in realtà, ad una soluzione ibrida, che vedrebbe l'Azienda costretta a mantenere l'attuale limitata gestione di servizi accreditati, ai quali destinare il contingente di personale dipendente dedicato attualmente presente.

Tale soluzione ibrida avrebbe senz'altro effetti migliorativi sul piano della sostenibilità rispetto alla situazione attuale, senza poter comunque garantire, da sola, la certezza del conseguimento del pareggio di bilancio, e, ovviamente, posizionandosi ben distante dal risultato positivo, in termini di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, conseguente al partenariato, illustrato e motivato in precedenza.

L'analisi comparativa dei diversi scenari ipotizzabili (l'attuale gestione diretta; il modello del partenariato; l'ipotesi di esternalizzazione, per quanto, come dimostrato, ibrida/parziale), in relazione agli aspetti rilevanti sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, permette anche di meglio cogliere i benefici sul piano gestionale che conseguono a ciascuno di questi.

Giova preliminarmente evidenziare come il consolidato risultato negativo della gestione totalmente diretta attuale, per quanto determinato da fattori connessi alla gestione dei servizi residenziali/semiresidenziali socio sanitari, ricade inevitabilmente sulla sostenibilità complessiva dell'Azienda multisettore e multiservizi, avente anche quale finalità l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali, socio sanitari ed educativi ed in particolare:

- a) l'assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, ed in special modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;
- b) l'assistenza ad adulti e minori che versano in stato di bisogno sociale e socio sanitario, incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;
- c) i servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia e della adolescenza, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona,

ai quali si sono aggiunti, nel tempo,

- d) servizi a sostegno della fragilità e della povertà;
- e) servizi a risposta di emergenze abitative;
- f) servizi a favore della popolazione straniera.

In attuazione della L.R. n. 12/2013, l'Unione della Romagna Faentina ha individuato nell'ASP l'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali, socio sanitari ed educativi in ambito distrettuale, con conferimento alla stessa dell'erogazione dei servizi ed attività previsti e disciplinati da apposito contratto di servizio di durata triennale, che comprende, per il triennio 2024 – 2027, dodici schede tecniche, corrispondenti ad altrettanti settori di intervento, che non riguardano servizi socio sanitari rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente.

E' evidente come tutta la sfera di azione dell'ASP, ulteriore rispetto ai servizi socio sanitari residenziali e semiresidenziali in parola, risulti penalizzata, e, in ogni caso, condizionata, da una sostenibilità complessiva estremamente precaria che non consente interventi migliorativi/di implementazione dei servizi né l'attivazione di nuovi servizi, né la sperimentazione di strumenti di innovazione tecnologica, che presuppongono comunque investimenti più o meno significativi.

Risulta, altresì, condizionata la conservazione, manutenzione e valorizzazione di un cospicuo patrimonio.

Fatte salve le strutture residenziali, che impongono interventi di manutenzione, verifica, adeguamento e messa a norma per consentirne il funzionamento, con riferimento al patrimonio disponibile l'Azienda non può che limitarsi agli interventi urgenti/di emergenza ed agli interventi di messa in sicurezza conseguenti ad eventi eccezionali.

L'eventuale esternalizzazione dei servizi socio-sanitari in parola, nella forma ibrida/parziale nella quale la stessa potrebbe concretamente attuarsi, verrebbe comunque a determinare un'ulteriore contrazione di una presenza e di un ruolo già oggi fortemente limitati nello specifico settore di intervento, imponendo comunque la conservazione di una gestione residuale ancora più circoscritta, riferita ad un'unica struttura accreditata e ad un unico servizio accreditato.

Tutto questo in funzione di un obiettivo migliorativo sul piano della sostenibilità, senz'altro apprezzabile, ma tale da poter garantire, da solo, il risultato più ottimistico di un auspicato pareggio di bilancio, che varrebbe ad escludere la necessità di interventi di ripiano di perdite da parte dell'Azienda e dei Comuni Soci, ma che, a fronte del conseguimento di un livello di sostenibilità sofferta, comunque esposta al rischio di qualunque variabile di segno negativo, non consentirebbe di disporre delle risorse necessarie per gli interventi di sviluppo, innovazione, implementazione dei servizi, né di conservazione, manutenzione, valorizzazione del patrimonio.

I benefici sul piano della gestione aziendale nel suo complesso conseguenti al partenariato sono invece ben diversi.

Nessuna rinuncia o dismissione in relazione ai servizi residenziali socio sanitari, rispetto alla gestione dei quali ASP viene viceversa ad acquisire, attraverso il partenariato e la società di gestione ipotizzata all'interno di questo, una presenza molto più ampia ed un ruolo molto più centrale rispetto allo scenario attuale, in un quadro di sostenibilità

finanziaria da subito positivo per la possibilità di realizzare significative economie di scala su base distrettuale e di conseguire attraverso la newco di gran parte dei benefici riservati al gestore privato dalla normativa di settore.

L'Azienda, fatto salvo unicamente il servizio socio sanitario residenziale e semiresidenziale rivolto alla popolazione anziana non autosufficiente, per il quale verrebbe meno la gestione diretta, sostituita dalla gestione tramite la costituenda società partecipata, conserverebbe tutti i contenuti, vale a dire tutti gli ulteriori servizi, oggetto della finalità per la quale la stessa è stata costituita; per di più alimentati da risorse economiche significative da poter destinare al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi e del patrimonio che l'Azienda continuerebbe comunque a gestire, all'innovazione e ad interventi sociali a sostegno di nuovi e/o crescenti bisogni, da costruire e da condividere nell'ambito della programmazione territoriale socio sanitaria.

I dati utilizzati per la presente analisi comparativa sono stati ricavati dai documenti di programmazione economico finanziaria dell'azienda (Bilanci di previsione, Bilanci consuntivi e relativi allegati), nonché dai documenti facenti parte del procedimento di coprogettazione in vista della costituzione di un partenariato pubblico privato allegati alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131 del 04.10.2024 (in particolare relazioni di asseveramento relative alla coerenza, alla congruità e alla sostenibilità, rispettivamente del business plan della newco, e della proiezione/previsione riferita al risultato della gestione della nuova ASP).

Infine si suggeriscono alcuni ritocchi che sarebbe opportuno apportare allo Statuto per rafforzare il ruolo pubblico dell'ASP all'interno del partenariato e ancorare meglio le finalità agli scopi di quello che deve essere un pubblico servizio.

In particolare gli interventi migliorativi potrebbero riguardare l'art. 13.2, lett. a) e b), nei seguenti termini: art. 13.2 lett. a) – l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, in coerenza con le finalità precisate dal successivo art. 22; art. 13.2 lett. b) – la nomina e la revoca degli amministratori e il loro compenso; per la nomina degli amministratori sono fatti salvi i diritti particolari dei soci, di cui al precedente art. 11.4.

f.to il Direttore
Dott. Giuseppe Neri

Allegato B

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata, sotto la denominazione di "PRIMULA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", nel prosieguo denominata brevemente "Società Consortile o Società".

ART. 2 - SEDE

La Società Consortile ha sede nel Comune di FAENZA (RA), all'indirizzo risultante dalla relativa dichiarazione presso il Registro Imprese ai sensi di legge.

Gli amministratori hanno facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza, in Italia e all'estero.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società Consortile è fissata fino 31.12.2044.

ART. 4 - SCOPO ED OGGETTO

La Società ha scopo consortile.

La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare l'attività delle imprese associate, in particolare l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta, sia mediata delle attività connesse ed inerenti e/o accessorie alla gestione dei servizi socio-sanitari, sanitari, assistenziali e riabilitativi rivolti a persone non autosufficienti di età superiore a 65 anni, erogati presso strutture residenziali accreditate ubicate sul territorio dell'Unione Romagna-Faentina ed eventualmente in misura complementare e/o sussidiaria di analoghi servizi non accreditati e quant'altro possa risultare utile al potenziamento delle associate stesse.

La società potrà operare direttamente e/o in nome e per conto delle imprese associate.

La società Consortile non ha scopo di lucro né diretto né indiretto. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale, ponendo in essere tutti i rapporti con i terzi prestatori di opera, beni o servizi, nonché pubbliche amministrazioni.

La società Consortile ha facoltà di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti anche dai Soci, nei limiti della vigente normativa. Tali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi secondo quanto previsto dalle delibere dell'organo amministrativo.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385).

E' altresì esclusa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

ART. 5 – SOCI E DOMICILIO DEI SOCI

I soci sono:

- "Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus",
- "ASP Romagna Faentina";

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 – Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000 (trecentomila) ed è sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- da una quota del 53.0% pari a Euro 159.000 al socio "Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus";
- da una quota del 47% pari a Euro 141.000 al socio ASP Romagna Faentina.

Le parti conferiscono in godimento, a titolo non oneroso, per un periodo coincidente alla durata della rispettiva partecipazione nella Società, le autorizzazioni/accreditamenti di cui risultano titolari per l'esercizio delle strutture residenziali e semi residenziali oggetto dell'attività della società, consentendo la voltura dei relativi provvedimenti a favore di quest'ultima.

6.2 – Le quote sottoscritte potranno essere liberate in tutto o in parte mediante conferimento in denaro, oppure mediante conferimento di beni in natura (ivi compresi rami di attività e/o complessi aziendali), secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.

Segnatamente, in caso di conferimento di un ramo d'impresa o di un complesso aziendale, il socio conferente è tenuto a presentare una relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile dal professionista incaricato, iscritto(a) al registro dei Revisori Legali (o da una Società di revisione iscritta all'albo speciale). Tale relazione deve attestare che il valore del bene conferito è almeno pari all'importo attribuito dalle parti ai fini della determinazione del capitale sociale e deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma determina la decadenza del Socio consorziato.

ART. 7 - CONTRIBUTI DEI SOCI

7.1 Il socio "Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus"- anche avvalendosi dei soggetti giuridici ad esso collegati in ragione di rapporti consortili e/o di altra forma di partecipazione, ovvero mediante l'apporto di altri soggetti privati facenti parte della compagine sociale della società, è titolato ad eseguire prestazioni accessorie a favore della medesima società, necessari per la gestione operativa caratteristica, analiticamente indicati e disciplinati in ogni aspetto, dal contratto di servizio sottoscritto dalle parti al momento della costituzione. La durata delle prestazioni accessorie è pari alla durata della società. Gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso dei soci nel rispetto delle maggioranze richieste in base alle previsioni statutarie.

Art. 8 (Aumento del capitale sociale)

8.1 - Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili), a seguito di deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dal successivo art. 14.5.

8.2 - La delibera dei soci di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

8.3 In caso di delibera assembleare di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione).

I soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso sia attuato anche mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione, salvo che nel caso previsto dall'art. 2482 ter del codice civile. Se la delibera di aumento prevede che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, i soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del successivo art. 20.

Nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci; tale termine non può mai essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione è effettuata a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci iscritti nel Libro Soci presso l'indirizzo ivi indicato alla data della delibera assembleare o della decisione assunta dall'organo amministrativo tramite raccomandata A.R. o PEC. La suddetta comunicazione può essere omessa se i soci tutti dichiarano, contestualmente alla delibera assembleare di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine di esercizio del relativo diritto di opzione; in questo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della delibera assembleare di aumento.

I soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate.

Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la delibera assembleare lo escluda e salvo quanto disposto dall'art. 2481bis comma 3 del codice civile per le sottoscrizioni parziali.

8.4 - A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. La delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento; in assenza di indicazioni in merito il conferimento deve farsi in denaro.

8.5 - Se si conferiscono prestazioni d'opera o di servizi è indispensabile la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero

valore attribuito, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi. La polizza (la fideiussione) può essere sostituita in ogni momento con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. Il socio che conferisce la prestazione su indicata presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da iscritto (o Società di revisione iscritta) al registro dei Revisori Legali (da Società di revisione iscritta all'albo speciale). In ogni caso, la polizza o la fideiussione può essere in qualsiasi momento sostituita dal socio con un versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

8.6. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito la quota di ciascun socio resta immutata.

Art. 9 (Riduzione del capitale sociale)

9.1. - Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con la maggioranza prevista dall'art. 14.5

9.2 - In caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale stesso per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea dei soci, della documentazione indicata dall'art. 2482bis comma 2 del codice civile e precisamente della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio sindacale (e/o del Revisore), se nominato.

Spetta comunque ai soci il diritto ad ottenere dalla Società, nel periodo che intercorre dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia dei suddetti documenti.

Art.10 (Finanziamenti dei soci)

10.1 – Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti delle leggi vigenti, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, che non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico in base alla normativa bancaria e creditizia.

10.2 - Le somme versate dai soci in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o possono essere trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

10.3 – In caso di rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

Art. 11 (Partecipazioni e diritti sociali – Diritti Particolari dei soci)

11.1 – La partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore a Euro 500 (cinquecento) o a multipli di Euro 500 (cinquecento).

11.2 – È possibile attribuire partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Tuttavia, in assenza di specifica decisione dell'assemblea dei soci, le partecipazioni dei soci si intendono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

11.3 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, ad esclusione dei diritti particolari indicati al successivo punto

11.4 – Ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del codice civile:

(i) al socio "ASP Romagna Faentina" spetta in via esclusiva il diritto di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, corrispondente ad un numero di membri superiore ma non eccedente un'unità numerica rispetto alla somma dei componenti espressi dagli altri soci;

(ii) al socio "ASP Romagna Faentina" spetta inoltre il diritto di designare il componente che assumerà le funzioni di Presidente e legale rappresentante della Società, al quale tuttavia non potranno essere conferite deleghe operative;

(iii) al socio "In Cammino Soc, Coop." spetta in via esclusiva il diritto di nominare un numero di componenti l'organo amministrativo non inferiore a 2/5 (due quinti) del totale dei componenti;

(iv) al Socio "In Cammino Soc. Coop." sono attribuiti il diritto e la facoltà, qualora intenda avvalersene, di indicare fra i componenti dell'organo amministrativo il soggetto, a

cui dovranno essere conferiti poteri e deleghe esecutivi autonomi e disgiunti, tra i quali la totalità dei poteri di amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale generale della Società.

I diritti particolari previsti dal presente comma 11.4 non si trasferiscono con il trasferimento, a qualsivoglia titolo, della partecipazione tempo per tempo detenuta da ciascun socio.

11.5 - I Diritti Particolari indicati al precedente punto 11.4 possono essere modificati tramite delibera assembleare dei soci da assumere con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. In questo caso il socio dei cui diritti si tratta può esercitare il recesso ai sensi del successivo art. 20.

11.6 - I diritti indicati al punto 11.4 cessano dal momento in cui il socio al quale sono riconosciuti perde la qualità di socio per recesso, esclusione o cessione della partecipazione o riduce la partecipazione ovvero cessa di svolgere prestazioni lavorative a favore e nei confronti della Società, ad esclusione di quelle relative alle cariche di amministratore e di sindaco.

Art. 12 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)

12.1. - Per "Trasferimento" si intende ogni atto, negozio od operazione – o serie di atti, negozi od operazioni – effettuato/i a titolo gratuito od oneroso, su base volontaria o coattiva, a titolo temporaneo o definitivo, ed attuato/i direttamente o come conseguenza indiretta di qualsiasi altro atto, negozio od operazione – o serie di atti, negozi od operazioni – (quale, a mero titolo esemplificativo, compravendite, vendite o assegnazioni forzate, permutate, fusioni, scissioni, conferimenti e/o cessioni di azienda o ramo d'azienda, trust, mandati e trasferimenti fiduciari, trasferimenti a patrimoni destinati, donazioni, contratti di prestito titoli, riporto, contratti a termine o altri strumenti derivati), per effetto del quale si consegua il trasferimento della proprietà o la costituzione, modificazione od estinzione di diritti reali di godimento o di garanzia (ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali diritti di pegno, usufrutto o di nuda proprietà) delle quote della Società, ovvero dei relativi diritti di opzione spettanti in caso di aumento di capitale.

I Trasferimenti effettuati senza rispettare le previsioni del presente Statuto saranno inefficaci a tutti gli effetti ed i relativi cessionari non saranno legittimati ad esercitare i diritti economici e amministrativi relativi quote compravendute.

12.2 - Le partecipazioni dei soci che hanno effettuato conferimenti di opere o servizi sono intrasferibili per atto tra vivi.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione a terzi, anche estranei alla Società, ha l'obbligo di offrirla in prelazione agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.

12.3 - Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all'organo amministrativo presso la sede della Società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;

b) l'organo amministrativo, entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC comunica tramite raccomandata A.R. o PEC l'offerta agli altri soci, ciascuno presso la sede legale di ciascuno e/o l'indirizzo PEC;

c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della Società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o PEC;

d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso la sede legale o l'indirizzo PEC del medesimo, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, nei 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta

con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);

e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

i) il diritto di prelazione compete ai soci anche nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, nonché in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;

j) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di opzione previsto all'art. 8.3;

k) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione indicato al precedente art.

8.4 può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Art. 13 (Decisioni dei soci)

13.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che almeno un quinto degli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, in coerenza con le finalità precisate dal successivo art. 22;

b) la nomina e la revoca degli amministratori e il loro compenso; per la nomina degli amministratori sono fatti salvi i diritti particolari dei soci, di cui al precedente art. 11.4;

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo e del revisore;

d) la modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 del codice civile;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'esclusione da socio;

g) l'assunzione e/o la dismissione di partecipazioni anche azionarie in altre imprese ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

h) l'adesione a raggruppamenti temporanei e/o reti di imprese, joint venture, enti consortili, ovvero altri enti anche non societari;

i) la decisione di compiere operazioni straordinarie quali: fusioni, scissioni, trasformazioni societarie;

l) la decisione di procedere ad un aumento o alla riduzione del capitale sociale;

m) l'emissione di strumenti finanziari e titoli di debito;

n) la proroga della durata della Società

o) lo scioglimento della Società e nomina dei liquidatori;

p) l'approvazione del bilancio preventivo d'esercizio, da deliberarsi entro il 30 novembre dell'esercizio precedente;

q) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art. 2482-ter del codice civile;

r) ogni altra materia loro inderogabilmente riservata dalla legge o dal presente Statuto.

13.3 - Con riferimento alla gestione della Società competono ai soci i poteri indicati al successivo art. 17.

13.4 - Non possono partecipare alle decisioni dei soci, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

13.5 - Non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dei soci nel caso di acquisto contemplato dal secondo comma dell'art. 2465 del codice civile.

Art. 14 (Assemblea dei Soci: Poteri e Maggioranze)

14.1 - Le decisioni dei soci possono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

14.2. - Il diritto di voto spettante a ciascun socio è proporzionale alla quota di capitale sociale detenuta, fermi restando i Diritti Particolari dei Soci.

14.4 - L'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. Sono salve le eventuali diverse maggioranze stabilite dalla legge o dal presente statuto in relazione a specifiche ipotesi. Il voto deve essere palese.

14.5 - Nei casi previsti dalle lettere d), e), f), g), h), i) l), m), n) o) e p) del precedente art. 13.2 l'assemblea dei soci si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

14.6 - Nell'assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

14.7 - Ogni socio può farsi rappresentare per delega nelle assemblee.

14.8 - Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea, anche per delega.

Art. 15 (Convocazione e Funzionamento dell'Assemblea dei Soci)

15.1 - L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in Italia. L'assemblea potrà inoltre essere convocata direttamente da tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, decorsi 5 giorni dalla richiesta scritta fattane a quest'ultimo.

15.2 - Le convocazioni dell'assemblea devono essere formalizzate con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, comunicazione PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio anche digitale risultante dai libri sociali.

15.3 - Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale (in proprio o per delega) e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

15.4 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

15.5 - L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni o, se ricorrono le condizioni di legge, entro centoottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.6 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Ove prescritto dalla legge, come anche in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

15.7 - L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Art. 16 - (Titoli di debito)

16.1 - La Società può emettere titoli di debito in base alla vigente normativa. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dai soci in assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 14.5.

Art. 17 (Amministrazione della Società)

17.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti compreso fra 7 e 11, definito dall'Assemblea dei Soci precedente, rispetto a quella di rinnovo delle cariche sociali. La composizione dell'Organo Amministrativo deve comunque garantire che il genere meno rappresentato non risulti inferiore ad un terzo dei componenti.

Agli Amministratori potranno essere conferiti i poteri (congiunti e/o disgiunti) indicati al successivo punto 17.8.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza generale della Società in via congiunta o disgiunta in base alle modalità di svolgimento dei poteri di amministrazione indicate nell'atto di nomina, ai sensi del successivo comma 17.8.

17.2 - Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

17.3 - Gli amministratori sono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione del Consiglio di amministrazione o degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

17.4 - Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, questo nomina fra i suoi componenti, secondo le modalità di cui al precedente art. 11.4, un Presidente e un Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fermo quanto previsto dal precedente articolo 11.4.

17.5 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di amministrazione ovvero uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.6 - Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale se nominato; tale Collegio può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In mancanza del Collegio sindacale, spetta ai soci con delibera assembleare procedere con urgenza alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, il Consiglio decaduto, o gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

17.7 – All'organo amministrativo è attribuita la gestione della Società; a tal fine l'organo amministrativo può compiere gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione dei soli atti e operazioni che la legge o il presente Statuto riservano espressamente alla decisione dei soci.

La nomina di direttori, procuratori e institori compete all'organo amministrativo.

17.8 – Se sono nominati più Amministratori, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti loro nell'atto di nomina sia in via congiunta, da esercitarsi a maggioranza ai sensi del successivo comma 17.13, che in via disgiunta.

In assenza, nell'atto di nomina, di alcuna indicazione circa lo svolgimento dei suddetti poteri, questi si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente.

17.9 – Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, è attribuito un compenso per ciascun esercizio determinato dai soci con delibera assembleare.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato.

17.10 – Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso o direttamente da almeno 1/5 degli amministratori in carica, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica o sistemi di messaggistica istantanea o short message service (sms) almeno 4 (quattro) giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma o sistemi di messaggistica istantanea o short message service (sms) almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica o sistemi di messaggistica istantanea o short message service (sms), la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di fax o di utenza telefonica o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla Società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

17.11 - Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci se nominati, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

17.12 - Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine, è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove sarà presente il Presidente della riunione; il segretario che procederà alla verbalizzazione potrà essere anche in luogo diverso;
- b) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
- e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

17.13 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto. Eventuali frazioni numeriche dovranno essere arrotondate all'unità superiore per eccesso.

In caso di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

17.14 – Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

In ogni caso, rimangono di esclusiva competenza collegiale del Consiglio di amministrazione e non sono, pertanto, delegabili ai suoi componenti le seguenti deliberazioni:

- a. l'approvazione del budget/progetto di bilancio preventivo d'esercizio della Società, indicante, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
- b. l'approvazione del progetto di bilancio della Società;
- c. il conferimento di deleghe ad amministratori, nomina e conferimento poteri a direttori, institori e procuratori speciali;
- d. i criteri e/o vincoli per la partecipazione a gare d'appalto;
- e. le operazioni di investimento aventi natura straordinaria, non previste nel budget, di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila /00);
- f. l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- g. l'acquisizione, la vendita, il conferimento e l'affitto di aziende o di rami d'azienda;
- h. l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre imprese;
- j. la proposta di emissione di strumenti finanziari e titoli di debito di cui agli artt. 16 e seguenti;
- k. le operazioni di finanziamento passivo e le relative garanzie di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila /00);
- l. la richiesta ed il rilascio di garanzie, in generale, anche a favore di terzi, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila /00);
- m. l'assunzione e licenziamento di dirigenti e quadri;
- n. l'approvazione dell'organigramma della Società.

17.15 - L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di transazione o di rinuncia da parte della Società ai sensi dell'art. 2476 del Codice civile. Art. 18 (Direttore Generale)

18.1 - Il Consiglio di Amministrazione, per una migliore organizzazione ed efficiente gestione delle attività aziendali e delle risorse umane e tecniche, può nominare un Direttore Generale, determinandone retribuzione e compiti

Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione e delle prerogative di quest'ultimo, cura il coordinamento delle attività aziendali presso la sede centrale e le sedi periferiche, nonché organizza e dirige il lavoro del personale dipendente e collaboratore gerarchicamente sottoposto, garantendo l'unitarietà d'indirizzo operativo e amministrativo e gestisce i rapporti con i soggetti titolari di contratti di servizio.

18.2 - Il Direttore Generale partecipa alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.

18.3 - La deliberazione del Consiglio di amministrazione che nomina, sospende, destituisce e accetta le dimissioni del Direttore Generale deve essere comunicata all'assemblea dei soci nella sua prima riunione.

Art. 19 (Organo di controllo)

19.1 – La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del Codice civile, un organo di controllo o un revisore. La composizione dell'Organo di controllo deve comunque garantire che il genere meno rappresentato non risulti inferiore ad un terzo dei componenti.

19.2 - Nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice civile, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

19.3 - Con decisione dei soci la funzione di controllo di gestione e la funzione di revisione legale dei conti possono essere attribuite ad un organo collegiale ("collegio sindacale"), la cui composizione ed il cui funzionamento sono regolate dalle norme vigenti per le s.p.a.

19.4 - In alternativa, la funzione di controllo di gestione può essere affidata ad un organo di controllo (sindaco unico o "collegio sindacale") e la funzione di revisione legale dei conti può essere affidata ad un revisore (persona fisica o Società di revisione).

19.5 – Il compenso annuale dei componenti dell'organo di controllo è determinato all'atto di nomina con delibera assembleare da parte dei soci per l'intero periodo dell'incarico.

19.6 – Qualora sia nominato un Collegio sindacale, esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

19.7 – Il Collegio sindacale deve riunirsi presso la sede sociale almeno ogni novanta giorni. Per la convocazione del Collegio sindacale si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione come precisato ai precedenti articoli 16.10 e seguenti.

19.8 - Le adunanze del Collegio sindacale possono essere tenute anche in audio/video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché di regolare lo svolgimento della riunione

b) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare

c) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alle eventuali votazioni simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

Art. 20 (Recesso del socio)

20.1 - Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

20.2 – Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

20.3 – Il socio recedente ha diritto al rimborso della propria quota di partecipazione nella Società nei modi e termini di cui all'art. 2473 Codice Civile.

Inoltre, il socio uscente avrà diritto alla retrocessione immediata e conseguente volturazione a proprio favore di quanto conferito ai sensi del precedente art. 6.1.

Art. 21 (Esclusione del socio)

21.1 - E' escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e

per gli effetti dell'art. 2466, terzo comma del codice civile nonché per non avere adempiuto agli obblighi discendenti dalle prestazioni accessorie previste al precedente art.7.

21.2 - L'esclusione del socio è approvata dall'assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi del precedente art. 13.2.

21.3 - Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

21.4 - La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e produce effetti dal momento del ricevimento della comunicazione. Entro trenta giorni il socio escluso può attivare formalmente il Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 24 relativo alla clausola compromissoria. Il ricorso all'arbitrato sospende gli effetti della delibera di esclusione per un termine massimo di giorni 60 (sessanta). Se la Società è costituita da due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Collegio arbitrale di cui al successivo art. 24 su domanda dell'altro socio.

21.5 - Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 22 (Bilancio)

22.1 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio che va presentato ai soci nei termini e fatte salve le deroghe di cui all'art. 2478bis del codice civile.

La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:

- a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
- c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 23 (Obblighi degli Amministratori)

23.1 Qualora, per qualsiasi causa, gli enti competenti mediante condotte omissive o commissive, arrechino qualsivoglia pregiudizio ai diritti correlati alle autorizzazioni o agli accreditamenti di cui la Società risulta titolare, gli amministratori - con responsabilità solidale fra loro - sono tenuti ad intraprendere con massima tempestività, ogni iniziativa utile a garantirne l'integrale tutela presso le competenti sedi amministrative e/o giudiziarie.

23.2 La mancata attivazione (anche parziale) di tali azioni, costituirà grave inadempimento per gli amministratori e giusta causa di revoca, con il conseguente:

- a) diritto da parte di ciascun socio di intraprendere - anche singolarmente - azione individuale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 Codice Civile nei confronti degli amministratori, avanzando richiesta di risarcimento danni, quantificata assumendo i valori congiuntamente definiti dai soci in sede di costituzione della società ed indicati negli atti istruttori deliberativi;
- b) diritto dell'assemblea dei soci a procedere alla revoca degli amministratori e all'avvicendamento dei medesimi attivando azione di responsabilità nei loro confronti per il recupero del danno che la società dovesse essere chiamata a rispondere anche a seguito dell'azione di responsabilità individuale del socio;
- c) l'estensione, ai sensi dell'art. 2476 comma 8 Codice Civile, della responsabilità per grave inadempimento a carico del socio/dei soci che non provveda/no alla revoca degli amministratori - al verificarsi delle circostanze descritte al punto 23.1 - e all'avvicendamento dei medesimi, a seguito della richiesta avanzata da altro socio. Art. 24 (Scioglimento e liquidazione)

24.1 - La Società si scioglie per le cause di legge e per le ulteriori cause previste dal presente statuto.

24.2 - In caso di scioglimento anticipato volontario o di causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 del codice civile o prevista da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci delibera con la maggioranza prevista dal precedente art. 14.5:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

24.3 - In assenza di disposizioni circa i poteri dei liquidatori trova applicazione il primo comma dell'art. 2489 del Codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

24.4 Qualora venga a determinarsi una qualsiasi causa per la richiesta, anche in via giudiziale di risoluzione anticipata del contratto/convenzione di servizio sottoscritto in attuazione delle prestazioni accessorie previste all'art. 7 che precede, ciò costituirà causa di anticipato scioglimento della Società a norma dell'art. 2484, comma 1, n. 7 cod. civ. – da accertarsi da parte degli amministratori a seguito di richiesta del socio che ne abbia interesse - con obbligo di immediata declaratoria ed iscrizione dell'avvenuto scioglimento all'Ufficio del Registro Imprese, nonché contestuale nomina degli amministratori a liquidatori; nel c.d. programma di liquidazione dovrà essere prevista la tempestiva assegnazione ai soci delle autorizzazioni/accreditamenti originariamente conferiti, con obbligo dei liquidatori di procedere alla correlata voltura ai singoli soci di quanto originariamente conferito ed eventualmente successivamente integrato ai sensi dell'art. 6.1.. La mancata attivazione (anche parziale) di tali azioni, costituirà grave inadempimento per i liquidatori con il conseguente:

- a) diritto da parte di ciascun socio di intraprendere - anche singolarmente - azione individuale di responsabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2476 e 2489 Codice civile nei confronti dei liquidatori, avanzando richiesta di risarcimento danni,
- b) diritto dell'assemblea dei soci a procedere alla revoca dei liquidatori e all'avvicendamento dei medesimi attivando azione di responsabilità nei loro confronti per il recupero del danno che la società dovesse essere chiamata a rispondere anche a seguito dell'azione di responsabilità individuale del socio, quantificata assumendo i valori congiuntamente definiti dai soci in sede di costituzione della società ed indicati negli atti istruttori deliberativi, salvo diversa disposizione inderogabile di legge;
- c) l'estensione della responsabilità per grave inadempimento a carico del socio/dei soci che non provveda/no all'alla revoca dei liquidatori e all'avvicendamento dei medesimi, a seguito della richiesta avanzata da altro socio.

24.5 Resta impregiudicata ai soci l'azione la denuncia al Tribunale per la richiesta dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 Codice civile applicabile ex art. 13 del D.lgs. n. 175/2016 anche alle società a responsabilità limitata indipendentemente dalla quota di partecipazione dei soci stessi.

Art. 25 (Clausola compromissoria)

25.1 - La Società, i soci, gli amministratori, il direttore generale, gli eventuali liquidatori e sindaci sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale, composto nei modi di cui al successivo articolo 25.4, la decisione inerente ad ogni vertenza che dovesse comunque sorgere (anche individualmente) tra i soggetti sopra indicati, per questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nelle deliberazioni degli organi sociali o comunque su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rapporti economici e all'attività sociale. Formano eccezione a tale obbligo ed esulano dall'ambito della presente clausola compromissoria le

controversie che inderogabilmente - a norma di legge - non possono essere oggetto di compromesso.

25.2 - L'accettazione della presente clausola compromissoria costituisce requisito essenziale e vincolante per accedere alla carica di amministratore, direttore generale, liquidatore e sindaco.

25.3 - In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere esperito a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

25.4 - Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati su istanza anche di una sola parte, dal Presidente del Tribunale competente in base all'ubicazione della sede legale della Società, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Società.

25.5 - L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

25.6 - Sono fatte salve le norme inderogabili di legge e, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile e di eventuali leggi speciali in materia di arbitrato rituale.

Art. 26 (Normativa applicabile)

26.1 - Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Sono salve le norme inderogabili di legge e pertanto ogni qualsivoglia clausola che possa essere ritenuta in contrasto con norme inderogabili di legge dovrà ritenersi come non apposta o sostituita dalle norme inderogabili di legge.

f.to Il Direttore
Dott. Giuseppe Neri

Il Presidente
Dott. Massimo Caroli

Il Direttore
Dott. Giuseppe Neri

La presente copia è conforme all'originale.

Faenza, 6 febbraio 2025

Il Direttore
Dott. Giuseppe Neri